



Stampa e Informazione

Tribunale dell'Unione europea  
**COMUNICATO STAMPA n. 145/15**  
Lussemburgo, 16 dicembre 2015

Sentenza nella causa T-521/14  
Svezia / Commissione

---

**Omettendo di adottare atti riguardanti la definizione dei criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferenza con il sistema endocrino, la Commissione ha violato il diritto dell'Unione**

I biocidi sono prodotti necessari per combattere gli organismi nocivi per la salute umana o animale nonché gli organismi che danneggiano i materiali naturali o fabbricati. Tuttavia, tali prodotti possono creare rischi per l'uomo, gli animali e l'ambiente a causa delle loro proprietà intrinseche e delle modalità d'uso.

Al fine di migliorare la libera circolazione dei biocidi all'interno dell'Unione, assicurando nel contempo un livello elevato di tutela sia della salute umana e animale sia dell'ambiente, il legislatore dell'Unione ha adottato il regolamento n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi<sup>1</sup>.

Tale regolamento enuncia i principi attivi che non possono, in linea di principio, essere approvati. Tra questi figurano, in particolare, i principi attivi che, sulla base di criteri da stabilire, sono considerati come aventi proprietà di interferenza con il sistema endocrino e in grado di produrre effetti nocivi sull'uomo, o che sono identificati come aventi tali proprietà.

Il regolamento prevede, a tale riguardo che, entro il 13 dicembre 2013, la Commissione dovesse adottare atti delegati volti alla definizione dei criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferenza con il sistema endocrino.

Con un atto introduttivo depositato il 4 luglio 2014 dinanzi al Tribunale dell'Unione europea, la Svezia ha presentato un ricorso per carenza volto a far constatare che, avendo omesso di adottare gli atti previsti nel regolamento, la Commissione ha violato tale regolamento. I ricorsi per carenza, previsti dall'articolo 265 TFUE, hanno per oggetto la richiesta al giudice dell'Unione di accertare che un'istituzione si è illegittimamente astenuta dal pronunciarsi. Essi sono piuttosto rari.

Nella sua sentenza odierna, il Tribunale constata innanzitutto che dal regolamento risulta esplicitamente che sulla **Commissione gravava un obbligo chiaro, preciso e incondizionato di adottare atti delegati volti alla definizione dei criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferenza con il sistema endocrino, e ciò entro il 13 dicembre 2013**. Ciononostante, la Commissione non ha adottato siffatti atti. Dato che il testo del regolamento è perfettamente chiaro e non dà luogo ad alcuna ambiguità, non occorre interpretare l'obbligo alla luce del suo contesto e della sua finalità.

Il Tribunale aggiunge, a tale riguardo, che, successivamente all'adozione del regolamento, il legislatore non ha modificato né abrogato, con alcun testo vincolante, la data limite per l'adozione degli atti delegati. La Commissione non ha neanche proposto al legislatore di modificare detto regolamento al fine di differire tale data.

---

<sup>1</sup> Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi<sup>1</sup> (GU L 167, pag. 1).

Inoltre, il Tribunale osserva che la Commissione non può far leva sul fatto che i criteri scientifici che essa aveva proposto siano stati oggetto di critiche, nell'estate del 2013, in base alle quali detti criteri non sarebbero scientificamente fondati e la loro attuazione avrebbe un'incidenza sul mercato interno. Infatti, l'esistenza di tali critiche non influisce sul fatto che sulla Commissione gravava un obbligo di agire entro il 13 dicembre 2013, adottando gli atti delegati di cui al regolamento.

Il regolamento traduce l'equilibrio auspicato dal legislatore tra il miglioramento del funzionamento del mercato interno tramite l'armonizzazione delle norme riguardanti la messa a disposizione sul mercato e l'uso dei biocidi, da un lato, e la preservazione di un livello elevato di tutela sia della salute umana e animale sia dell'ambiente, dall'altro. Orbene, nell'ambito dell'attuazione dei poteri ad essa delegati dal legislatore, la Commissione non può rimettere in discussione detto equilibrio. In tale contesto, la circostanza che il regolamento miri altresì a migliorare il funzionamento del mercato interno non può in alcun caso, di per sé, rimettere in discussione l'obbligo chiaro, preciso e incondizionato per la Commissione di adottare atti delegati, né consentire alla Commissione di sottrarsi.

Per quanto riguarda l'asserita necessità, invocata dalla Commissione, di procedere a un'analisi d'impatto, allo scopo di valutare le incidenze delle diverse soluzioni possibili, il Tribunale constata che nessuna disposizione del regolamento richiede una siffatta analisi d'impatto. Inoltre, anche supponendo che la Commissione dovesse procedere a una siffatta analisi d'impatto, ciò non la esimerebbe assolutamente, in assenza di disposizioni in tal senso, dal rispetto della data fissata per l'adozione degli atti delegati.

Il Tribunale giunge quindi alla conclusione che la **Commissione è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del regolamento n. 528/2012 astenendosi dall'adottare atti delegati volti alla definizione dei criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferenza con il sistema endocrino dei principi attivi insiti nei biocidi.**

---

**IMPORTANTE:** Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto, dinanzi alla Corte.

---

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale.*

*Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia*

*Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575*

*Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su « [Europe by Satellite](#) » ☎ (+32) 2 2964106*